



Deliberazione giunta regionale n. 602 del 19.10.2012

A.G.C. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore: 1 - Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori

Oggetto:

Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE). Determinazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

1. il D.Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” disciplina il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello sviluppo economico, anche in ambito internazionale;
 2. l'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni funzioni legislative concorrenti in materia di commercio estero e internazionalizzazione;
 3. nell'esercizio delle suddette funzioni legislative concorrenti, la Regione Campania ha assunto un ruolo strategico nel processo di promozione nazionale e di internazionalizzazione della realtà economica regionale, programmando interventi promozionali sul territorio nazionale ed internazionale;
 4. ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 10 come integrata e modificata dalla legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 l'Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (ISVE):
 1. ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile;
 2. la Regione assegna le necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti e funzioni statutarie e in tal caso, il Presidente e l'assessore delegato esercitano la vigilanza ed il controllo sul relativo espletamento;
 3. lo statuto dell'ISVE ed i bilanci di previsione e consuntivi sono approvati dalla Giunta regionale.
- e. l'Istituto ha come socio unico la Regione Campania.

CONSIDERATO che

1. nell'assemblea dell'Istituto del 31 luglio 2012 è stato acquisito dal socio unico Regione Campania il bilancio consuntivo 2011;
2. dalla relazione del collegio sindacale al 31.12.2011 si evince una perdita di esercizio per l'anno 2011 di euro 517.699,20 che sommata alle perdite precedenti pari ad euro 751.265,29, determina un totale perdite per complessivi euro 1.268.964,49;
3. il medesimo collegio sindacale, sotto il profilo della mera regolarità formale, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, evidenziando tuttavia gravi criticità per le quali risulta necessario provvedere a ripianare le perdite mediante ricapitalizzazione ovvero procedere allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Istituto;
4. anche la relazione del Direttore Generale dell'ISVE del 18.4.2012 conclude che in mancanza di ricapitalizzazione ed attribuzione di ulteriori attività per garantire il raggiungimento del pareggio economico, si rende necessario procedere alla liquidazione dell'Istituto;

PRESO ATTO che dall'istruttoria dei competenti uffici regionali in ordine ai costi di gestione non appaiono sussistere i presupposti economico-finanziari per garantire il raggiungimento del pareggio economico e dunque per procedere al ripianamento delle perdite mediante ricapitalizzazione;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra,

1. di dover prendere atto della relazione del collegio sindacale al bilancio consuntivo per l'esercizio 2011 e conseguentemente di dover approvare nei limiti delle verifiche ivi indicate il bilancio consuntivo per l'anno 2011 dell'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE);
2. di dover approvare l'allegato disegno di legge avente ad oggetto "Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE). Soppressione";
3. di dover disporre la gestione commissariale dell'ISVE, attese le gravi criticità afferenti la gestione dell'ente in parola così come esposte nella relazione del collegio sindacale al bilancio consuntivo per l'anno 2011, per il tempo strettamente necessario all'approvazione delle conseguenti disposizioni da parte del competente organo consiliare inerenti alla soppressione e liquidazione dell'istituto;

VISTI

1. la L.R. 7 gennaio 1983 n. 10 come integrata e modificata dalla legge regionale 15 marzo 2011 n. 4;
2. il bilancio consuntivo 2011, la relazione del Collegio sindacale e la relazione del direttore Generale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. la nota acquisita con prot. n. 10606 del 4/7/2012 con la quale il Direttore Generale dell'ISVE ha rassegnato le proprie dimissioni;
4. i pareri dell'ufficio legislativo espressi con le note prot. n. 17188/UDCP/GAB/UL e n.17997/UDCP/GAB/UL, nonché il parere dell'Ufficio VIII – Rapporti con il Parlamento e funzioni di cui all'articolo 25 commi 3 e 4 della L.R. 7/2002, espresso con nota n. 17237/UDCP/GAB/Uff. VIII, ai quali si è conformata la presente deliberazione;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della relazione del collegio sindacale al bilancio consuntivo per l'esercizio 2011 e, conseguentemente, approvare nei limiti delle verifiche ivi indicate, il bilancio consuntivo per l'anno 2011 dell'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE);
2. di precisare, altresì, che l'approvazione del predetto bilancio consuntivo 2011 non comporta la ratifica di operazioni compiute dal Direttore Generale;
3. di approvare l'allegato disegno di legge ad oggetto "Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE). Soppressione";
4. di disporre la gestione commissariale dell'ISVE al fine di fronteggiare le gravi criticità afferenti la gestione dell'ente in parola così come esposte nella relazione del collegio sindacale di cui al precedente punto 1, per il tempo strettamente necessario all'approvazione delle conseguenti disposizioni da parte del competente organo consiliare inerenti alla soppressione e liquidazione dell'istituto;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza, al settore 01 dell'A.G.C. 01 per gli adempimenti di competenza, all'A.G.C.12 nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell'A.G.C. 01 per la pubblicazione

Art. 1

Soppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE)

1. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa dell’Amministrazione Regionale e ai fini del contenimento degli oneri per enti e organismi regionali, l'Ente regionale ISVE di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), è soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell'ente, il Presidente della Giunta regionale nomina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni dall'insediamento.
3. Il Commissario liquidatore provvede:
 - a) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
 - b) alla ricognizione del personale alle dipendenze dell'ente;
 - c) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;
 - d) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - e) all'adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 3 ai fini della definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.
4. La Giunta regionale con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ivi compresa la eventuale alienazione dei beni ai fini del ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti, società ed organismi regionali.
5. Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture tecniche del soppresso ente regionale ISVE secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data sono risolti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti, stipulati con il soppresso ente regionale ISVE.
6. Le risorse economiche appostate per il funzionamento dell’Istituto nella UPB 6.23.57 dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sono destinate alla gestione liquidatoria. Con la legge di bilancio per l’anno 2013 sono definite le risorse economiche per le attività liquidatorie.

Art.2

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 10 del 1983 è abrogata.